



**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

DIRETTIVE REGIONALI PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO VENATORIO DEL CINGHIALE (Sus scrofa)

**"Regolamento caccia al cinghiale compendiato dalle varie modifiche"
(testo elaborato e coordinato dagli uffici dell'ATC 1)**

**Articolo 1
Finalità**

La presente direttiva disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) della Regione Basilicata, allo scopo di ottenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di tutela della stessa e delle altre specie selvatiche, di garantire la salvaguardia delle colture agricole e non, nonché un rapporto adeguato cinghiali territori.

**Articolo 2
Territorio**

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide il territorio agro-silvo-pastorale per la specie cinghiale in distretti di gestione nel quale attuare la gestione faunistico-venatoria.
2. Nei territori appositamente individuati è vietato esercitare la caccia alla specie cinghiale in forma diversa da quella in battuta.
3. Durante la caccia al cinghiale in battuta è vietato abbattere qualunque altra specie fatta eccezione per la volpe (*Vulpes vulpes*) senza l'uso di munizioni a piombo spezzato.

**Articolo 3
Distretti di Gestione**

1. La Regione di concerto con i Comitati di gestione degli AA.TT.CC. suddividono il territorio in Distretti di Gestione e Zone di Battute, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale, tenendo presente degli spostamenti della specie sul territorio, della tradizione venatoria delle singole zone e di quanto finora sperimentato.
2. Per distretto di gestione s'intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o amministrativi, la cui dimensione non supera i 10.000 ettari.
3. Il distretto di gestione deve essere compreso entro i confini dei vari AA.TT.CC.
4. I distretti di gestione devono essere individuati cartograficamente, da parte di ogni A.T.C, e trasmetterli al competente ufficio regionale.
5. L'ATC provvede a costituire ed insediare una Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra o dai loro vice se delegati appartenenti allo stesso.
6. La commissione di distretto, di concerto con l'A.T.C., definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:
 - a) definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;
 - b) provvede ad un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità dei componenti;
 - c) propone la perimetrazione delle zone di battuta;
 - d) propone il piano di assestamento e di prelievo, su dati forniti dall'Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche, comprese le eventuali azioni volte al riequilibrio della densità della specie sul territorio;
 - e) individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

**Articolo 4
Zone di battuta**

1. La Regione di concerto con l'A.T.C., territorialmente competente, suddivide i distretti di gestione in zone di battuta, che sono porzioni di territorio comprese tra 300 e 800 ettari aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da

garantire l'effettivo svolgimento di una battuta di caccia. In casi eccezionali è riconducibile alla perimetrazione delle aree una tolleranza massima del 10%.

2. Le zone di battuta sono individuate sulla base dei seguenti parametri:

a) area vocata;

b) presenza accertata dei cinghiali nell'ultimo quinquennio anche mediante l'utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;

c) abbattimenti registrati nell'ultimo quinquennio.

3. L'A.T.C. dovrà assicurare l'equilibrio per singolo comune, del rapporto squadre/zone di battuta, ovvero il numero delle squadre non potrà eccedere quello delle zone di battuta per ogni singolo territorio comunale, e conseguentemente per ogni singolo distretto. Inoltre, si dovrà garantire, l'attività venatoria per le squadre residenti nei comuni ricadenti in aree protette, con la creazione di nuove zone, oltre quelle già previste per il rispetto dell'equilibrio di cui sopra nel distretto di appartenenza.

4. Qualora il numero delle richieste superi quello delle zone di battuta le stesse devono essere ridefinite, ove possibile, allo scopo di assicurare il rapporto squadre/zone di battuta.

5. Le zone di battuta devono essere individuate cartograficamente, da parte di ogni A.T.C. e trasmesse al competente ufficio regionale **entro il 15 settembre**.

6. Le zone di battuta potranno essere modificate purché siano state accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive o negative della popolazione faunistica effettuate dagli AA.TT.CC. o dalla Regione.

Articolo 5

Metodi di prelievo venatorio e periodi di caccia

1. La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio regionale individuato, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, esclusivamente nella forma della battuta e con l'ausilio dei cani (braccata) ed effettuata da squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al distretto di gestione.

2. È consentita la caccia al cinghiale, nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale, alle squadre formate da minimo 10 e massimo 40 cacciatori, e per i comuni di Matera e Potenza aumentare il numero minimo a 15 cacciatori”;

3. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori o 10 cacciatori per le sole squadre di minimo 15 cacciatori”;

4. È facoltà dell'A.T.C. consentire, durante la battuta l'associazione di non più di due squadre in una stessa zona di territorio purché il numero dei partecipanti alla battuta non superi le 40 unità.

5. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l'intera giornata di caccia.

6. Le squadre che non effettuano la battuta di caccia devono darne apposita comunicazione all'A.T.C. di appartenenza con almeno 2 giorni di preavviso al fine di poter eventualmente riassegnare la zona.

Articolo 6

Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.

1. Presso ciascun A.T.C. è istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale in battuta.

2. I registri di cui al comma 1 devono essere trasmessi alla Regione entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.

3. La Regione, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare la caccia al cinghiale nonché per tutti i capisquadra.

4. Tale formazione dovrà poi coinvolgere anche tutti i componenti delle squadre.

5. L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal caposquadra designato, al Comitato Direttivo dell'A.T.C. competente per territorio, **entro il 31 agosto di ogni anno**, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e il vice caposquadra.

6. Il numero di iscritti alla squadra dovrà essere compreso tra 10 oppure 15 e 40 componenti.

7. L'elenco dei componenti dovrà essere corredato da un'autocertificazione con la quale il cacciatore dichiara la validità dei versamenti (tassa di concessione governativa e regionale), del porto d'armi, il possesso del tesserino regionale, della quota di ammissione all'ATC, della polizza assicurativa”;

8. L'A.T.C., all'atto della consegna dei tesserini per i residenti dovrà obbligatoriamente apporre sugli stessi, ai cacciatori che hanno prodotto istanza di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale, la seguente dicitura: *“Iscritto in squadra per la caccia al cinghiale”*.

Articolo 7

Strutturazione della squadra

1. Le squadre devono essere costituite da 1/3, arrotondato per difetto, da cacciatori residenti e domiciliati nella Regione Basilicata e da 2/3 da cacciatori residenti e domiciliati nel distretto di appartenenza; ogni squadra può iscrivere 3 cacciatori residenti in altri distretti dell'ATC di appartenenza e massimo tre cacciatori residenti fuori regione, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della presente Direttiva;
2. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori residenti in Basilicata e massimo tre cacciatori residenti fuori regione o cacciatori nativi non più residenti;
3. Gli **ospiti residenti o nativi** non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.
- 3bis. Gli **ospiti residenti fuori regione** hanno l'obbligo di versare la **quota pari a € 10 giornaliera** in favore dell'ATC (specificando il nome e la squadra ospitante) per un massimo di dieci giornate nella stessa annata venatoria;
4. I cacciatori residenti nei Comuni ricadenti totalmente nei parchi nazionali o regionali devono fare domanda nelle zone limitrofe al proprio comune.
5. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
6. La squadra designa il proprio caposquadra e il vice a cui è affidato il compito di rappresentanza della squadra in tutte le sue attività.
7. Il caposquadra e il vice caposquadra devono possedere almeno cinque anni di iscrizione in squadre di caccia al cinghiale.
8. Ogni caposquadra dovrà scegliere 3 zone se il distretto di appartenenza comprende fino a 12 zone, 4 zone, per i distretti con un numero di zone compreso tra 13 e 20 e 5 zone, per i distretti con un numero di zone superiore a 20, con l'obbligo che almeno due zone scelte ricadano nel comune di residenza della squadra.
9. Per le squadre residenti nei Comuni con una sola zona, la stessa dovrà essere, obbligatoriamente indicata tra le opzioni.
10. La residenza della squadra viene determinata dalla residenza nello stesso Comune della maggior parte dei componenti la squadra o di almeno un terzo dei componenti (approssimato per eccesso) ed il caposquadra.
11. Gli AA.TT.CC. assegneranno a rotazione le zone richieste, garantendo alle squadre, per quanto possibile, lo stesso numero di giornate di caccia in una stessa zona.
12. In caso pervengano più domande per la stessa zona, il Comitato di Gestione di concerto con la Commissione di Distretto, provvederà con sorteggio ad assegnare le stesse, a rotazione alle varie squadre.
13. Per l'assegnazione delle zone non richieste, il Comitato di Gestione procederà di concerto con la Commissione di Distretto, il cui parere è vincolante, alla individuazione del criterio da adottare.
14. E' facoltà dell'A.T.C. dare possibilità, nell'ambito del proprio territorio, ad una squadra di poter effettuare, lo scambio delle zone o del distretto per la sola giornata di caccia individuata.

Articolo 8

Compiti del caposquadra

1. Il caposquadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare al Comitato Direttivo dell'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento.
2. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso (Battuta al cinghiale) ben visibili lungo le vie di accesso alle zone del distretto interessato indicanti anche la denominazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.
3. Il caposquadra o il vice caposquadra deve apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno (o fascetta) inamovibile fornito dall'ATC.
4. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all'eventuale distintivo della squadra, tale da permettere l'immediata individuazione del cacciatore nella propria postazione di caccia.
5. Al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione è consentito durante la caccia al cinghiale l'utilizzo di telefoni cellulari nonché di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 9

Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii.
2. Non sarà possibile praticare l'attività venatoria al cinghiale in maniera non conforme alla presente Direttiva con esplicita responsabilità da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. di eventuali autorizzazioni concesse in difformità.

Articolo 10

Penalizzazioni

1. Comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo per tre giornate di caccia le seguenti infrazioni:
 - a) svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;
 - b) svolgimento della battuta al di fuori dell'orario consentito dal calendario venatorio;
 - c) partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;
 - d) abbattimento del cinghiale con munizioni non consentite;
 - e) abbattimento di un numero superiore di capi previsti dal calendario venatorio regionale;
 - f) mancata o errata compilazione del registro della squadra;
 - g) mancata comunicazione all'A.T.C. dei capi abbattuti.
2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.
3. Se per effetto della decadenza la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo di dieci componenti il Comitato di Gestione provvederà al ritiro immediato dell'autorizzazione alla squadra.

Articolo 11

Divieti

1. Fermo restando i divieti di cui alla L. 157/92 e ss.mm.ii., alla L. R. 2/95 e ss.mm.ii. e al calendario venatorio è altresì vietato:
 - a) abbandonare la propria "posta" durante lo svolgimento della battuta e comunque non prima che sia stato dato il segnale di sospensione della battuta;
 - b) iniziare la battuta di caccia prima che tutti i cacciatori abbiano preso posizione nelle poste assegnate;
 - c) ai conduttori dei cani sparare al cinghiale salvo nei casi di pericolo per la propria incolumità o per quella dei cani;
 - d) procedere al recupero del cinghiale abbattuto con fucile carico;
 - e) lasciare la posta, a fine battuta, per raggiungere altre postazioni di caccia, senza aver provveduto a scaricare il fucile;
 - f) avere la postazione di caccia nascosta alla vista dei cacciatori più vicini e sparare qualora non si dovesse avere preciso riferimento degli stessi;
 - g) detenere ed usare sul posto di caccia cartucce a munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel Registro di caccia al cinghiale;
 - h) abbattere per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale ad eccezione della volpe;
 - i) esercitare la caccia senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di dieci cacciatori o di sette in caso di assenza di alcuni componenti; esercitare la caccia in una zona diversa da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C., e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza.
 - j) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal capo squadra coadiuvato da due tre cacciatori previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza.
2. L'ATC potrà in ogni momento disporre la revoca dell'autorizzazione ai singoli cacciatori o all'intera squadra ove venissero accertate violazioni alle presenti disposizioni.

Articolo 12

Controllo sanitario

1. Per gli aspetti sanitari il capo abbattuto è sottoposto alla normativa prevista dalla D.G.R. n. 305/2013.

Articolo 13

Vigilanza

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e ss.mm.ii. e dalla L. R. 2/95 e ss.mm.ii.

Articolo 14

Norme finali e abrogazioni

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente direttiva si rimanda alle norme vigenti in materia.
2. I danni arrecati alle persone, alle cose, alle colture e agli allevamenti durante la battuta, sono a carico dei partecipanti alla battuta, singolarmente o solidalmente anche indipendentemente dalle coperture assicurative.
3. È abrogata la DGR n°656 del 6 maggio 2008 e ss.mm.ii.
4. "Il Comitato Direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia ha il compito di recepire, con proprio provvedimento, le Direttive Regionali".